

in parte
stato da
dichia-

ALLEGATO "D"
AL REP. N. 581/429

STATUTO

ASSOCIAZIONE PROFESSIONISTI PILATES IN ITALIA

ART. 1. DENOMINAZIONE

E' costituita un'Associazione professionale a carattere nazionale, nel rispetto delle vigenti normative, denominata "Associazione Professionisti Pilates in Italia". La denominazione, oltre che per esteso, potrà essere utilizzata, con valenza interna ed esterna, in forma abbreviata con la seguente sigla "A.P.P.I."


L'Associazione è retta dal presente Statuto, dal Regolamento di Gestione, dal proprio Codice Deontologico e dalle norme di legge vigenti in materia, con particolare riferimento alla Legge 14 gennaio 2013 n. 4 e successive modifiche ed integrazioni.

L'associazione non ha fine di lucro, ha carattere di Associazione apolitica, aconfessionale, ispirata a principi di professionalità, meritocrazia, deontologia, trasparenza delle attività e degli assetti associativi ed intende uniformarsi nello svolgimento della propria attività ai principi di democraticità interna della struttura, di elettività e di gratuità delle cariche associative.

ART. 2. FINALITA' E OGGETTO

L'Associazione nasce dalla volontà dei professionisti specializzati nella disciplina inventata agli inizi del 1900 da Joseph Hubertus e Clara Pilates di tutelare la crescita quantitativa e qualitativa dei suoi associati con l'obiettivo principale di favorire il riconoscimento della figura del professionista di Pilates.

L'associazione, a carattere professionale di natura privatistica, è fondata su base volontaria, senza alcun vincolo di rappresentanza esclusiva e persegue il fine di valorizzare le competenze degli associati, tenuti a rispettare il codice deontologico dell'Associazione, che sarà ispirato ai principi etici di moralità, competenza, correttezza, rigore ed indipendenza professionale; l'associazione elaborerà protocolli di correttezza e di qualificata pratica professionale, nell'interesse dei clienti e garantirà il rispetto da parte di tutti gli associati delle regole deontologiche adottate in modo da agevolare la scelta e la tutela degli utenti nel rispetto delle regole sulla concorrenza, il tutto anche ai sensi e per gli effetti della legge 14 gennaio 2013 n. 4 e dei suoi regolamenti attuativi. A tal fine, l'associazione promuove non solo la formazione permanente dei propri associati, adottando il suddetto codice deontologico, che prevederà sanzioni disciplinari in caso di violazioni del medesimo, ma promuove, altresì forme di garanzia a tutela dell'utente,



tra cui l'attivazione di uno sportello di riferimento per il consumatore, presso il quale i committenti delle prestazioni professionali potranno rivolgersi in caso di contenzioso con i singoli professionisti e anche per inviare all'associazione segnalazioni di comportamenti contrari allo spirito della associazione stessa e non rispettosi del codice deontologico dell'associazione nonché per ottenere informazioni relative all'attività professionale in generale e agli standard qualitativi richiesti agli associati. L'associazione opera nell'ambito dei suddetti principi fondamentali ed in particolare si propone di:

- tutelare i professionisti di Pilates che abbiano seguito corsi di formazione riconosciuti dall'Associazione e dagli organismi nazionali ed internazionali competenti;
- sviluppare e promuovere la disciplina del Pilates attraverso il sostegno alla formazione di base, anche erogata dagli associati nel rispetto del Regolamento interno e dei principi etici e deontologici;
- promuovere il confronto, lo scambio di esperienze professionali e la collaborazione tra gli iscritti nell'ambito di un approccio interdisciplinare;
- favorire tra gli Associati lo scambio di esperienze e conoscenze tendenti a migliorare la preparazione professionale e l'aggiornamento continuo, promuovendo e/o organizzando incontri, seminari, convegni, stage e ogni altra forma di studio, ricerca, pratica finalizzata per migliorare la qualità dei servizi forniti ai consumatori, agevolando la scelta e la tutela degli utenti nel rispetto delle regole sulla concorrenza, il tutto purché non in contrasto con le attività dei singoli associati;
- assistere i propri associati nello sviluppo delle loro problematiche professionali, promuovere e supportare ogni iniziativa diretta alla tutela della figura professionale del professionista di Pilates; curare i rapporti con altre Organizzazioni similari, regionali, nazionali ed internazionali, potendo la stessa Associazione affiliarsi, intrattenere rapporti o affiliare altre organizzazioni nei vari Stati europei;
- intrattenere legami e scambi culturali con altre associazioni nazionali e internazionali ovvero organizzazioni internazionali, costituite o costituenti, che perseguano scopi affini o similari; costituire organismi con altre Associazioni che abbiano obiettivi affini, quali il miglioramento della qualità della vita e del benessere delle persone, nonché partecipare e collaborare con altri enti che perseguono attività non lucrative;
- promuovere e sottoscrivere convenzioni con Enti pubblici e privati per il raggiungimento dei fini statutari;
- tutelare gli interessi di tutti gli Associati, compresa l'attività di rappresentanza degli Associati in tutte le

sedi e
livello
normat
riconos
- rile
dagli
la cos
sui cr
qualifi
- perse
editori
che i
pubblic
libri,
quanto
formazi
L'edizi
relativ
promuov
e di ri
- par
alla sa
e alla
gli Ass
- for
le cui
Interno
L'Assoc
e degli
per svo
con al
cumulat
Rimane
non in
l'eserci
dell'ass
della n
Collegi
riservat
L'associ
quanto
smi, al
iscrizio
in ordi
qualific
iscrizio
termini
rinnovo
relative
modalità

sedi sociali, amministrative, politiche ed istituzionali a livello nazionale ed internazionale, nei limiti della normativa vigente, anche promuovendo nelle sedi opportune il riconoscimento giuridico della disciplina del Pilates;

- rilasciare l'Attestato di Qualità dei servizi erogati dagli associati, nel rispetto della l. n. 4/2013; promuovere la costituzione di comitati di indirizzo e di sorveglianza sui criteri di valutazione e di rilascio dei sistemi di qualificazione e competenza professionali;

- perseguire le finalità associative anche mediante attività editoriali, sia attraverso il settore della carta stampata che in tutti gli altri settori della comunicazione; pubblicare un bollettino informativo periodico, testi, libri, pubblicazioni periodiche, opere multimediali, e quanto altro utile alla promozione della disciplina e alla formazione professionale degli insegnanti; curare l'edizione, la traduzione o la sponsorizzazione di opere relative all'insegnamento della disciplina del Pilates; promuovere l'eventuale realizzazione di un centro culturale e di ricerca e di una biblioteca;


- partecipare a bandi e concorsi che possano essere utili alla salvaguardia della figura del professionista di Pilates e alla sua diffusione o che possano risultare produttive per gli Associati sul piano dell'esercizio della professione;

- fornire a tutti gli associati una copertura assicurativa le cui caratteristiche sono contenute nel Regolamento Interno.

L'Associazione potrà agire in giudizio a tutela dei diritti e degli interessi dei propri Associati, sia in proprio sia per svolgere azioni di concerto con i propri Associati e/o con altre Associazioni del settore e ciò, sia in via cumulativa che disgiuntiva.

Rimane fermo che l'Associazione non persegue fini di lucro e non intende avere per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali; ogni attività dell'associazione verrà in ogni caso svolta nel rispetto della normativa dettata per gli iscritti ad Albi, Ordini e Collegi Professionali e con esclusione di tutte le attività riservate.

L'associazione potrà rilasciare, ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dalla Legge n. 4/2013 (artt. 4, 7 e 8) e s.m.i., all'associato una attestazione formale della avvenuta iscrizione all'associazione stessa nonché una attestazione in ordine al possesso dei requisiti individuali e delle qualifiche professionali, che recherà, altresì, il numero di iscrizione al registro degli associati, l'indicazione dei termini di scadenza dell'attestazione e delle modalità di rinnovo della stessa; recherà, altresì le informazioni relative all'accesso allo sportello per gli utenti, le modalità la durata ed i termini di rilascio e di revoca



dell'attestazione, disciplinati dal regolamento dell'associazione.

ART. 3. DEFINIZIONE ATTIVITA' PROFESSIONALE

Il professionista di Pilates è colui che, dopo un percorso formativo specialistico, applica le idee e gli insegnamenti teorici e pratici, sviluppati nel corso del 1900 da Joseph Hubertus e Clara Pilates, nato in Germania nel 1883 e morto negli Stati Uniti nel 1967. Il professionista di Pilates, inoltre, è colui che conosce, usa e sa far utilizzare le grandi attrezzature (non elettroniche) inventate dallo stesso Joseph Hubertus e Clara Pilates, nonché tutto il repertorio di movimenti da lui creati e denominati "Contrology". Il professionista di Pilates è quell'insegnante che svolge l'attività professionale prevalentemente in uno "Studio Pilates", ovvero uno spazio, in cui sono collocate tutte le grandi attrezzature (non elettroniche) tipiche della disciplina, per lo svolgimento di lezioni individuali e di gruppo, nonché piccoli attrezzi adeguati alla disciplina.

Il professionista di Pilates deve avere una o più tra le seguenti formazioni di base:

- Laurea in scienze motorie o diploma Isef;
- Titolo Accademico (Accademia di Danza);
- Laurea in Medicina e/o in Fisiatria, Laurea e/o diploma in materie affini, quali a titolo esemplificativo Fisioterapia, Massoterapia, Osteopatia, Neuropsicomotria nonché altri titoli equipollenti;
- Comprovata esperienza in campo motorio e/o coreutico, previa valutazione curriculare sul percorso formativo in ambito anatomico da parte del Comitato Scientifico di codesta associazione.

Il Professionista di Pilates opera nel settore motorio, avendo come scopo il benessere psicofisico dell'utente; si occupa di migliorarne la salute globale e l'efficienza motoria. Lo stesso può collaborare con altre figure professionali al fine di migliorare il recupero funzionale post-traumatico dell'utente, nel rispetto delle diverse competenze.

Il professionista di Pilates deve:

- conoscere tutto il repertorio Matwork e tutto il repertorio sui grandi attrezzi tipici della disciplina, come indicato nel Regolamento interno;
- conoscere l'uso dei piccoli attrezzi ed il loro inserimento in un programma di Matwork e/o di Studio, come meglio indicato nel Regolamento interno;
- conoscere anatomia, fisiologia e biomeccanica;
- aver completato il percorso formativo stabilito nel Regolamento interno di questa associazione.

I requisiti di cui al presente articolo non sono comunque da intendersi tassativi ai fini dell'ammissione dei nuovi

associati.

ART. 4. SEDE

La sede legale dell'Associazione è ubicata nel comune di Roma in Via Ostiense n. 183.

Il Consiglio Direttivo può deliberare lo spostamento della sede legale in altro luogo purché nel comune di Roma, così come può istituire una differente sede operativa. L'Associazione opera su tutto il territorio nazionale ed il Consiglio Direttivo ha facoltà di istituire sedi locali in altre località in Italia e all'estero, definendone le modalità operative.

ART. 5. FILIALI

L'Associazione potrà creare delle filiali su base regionale, interregionale e provinciale: la regolamentazione sulla composizione e sui rapporti tra la sede centrale e le filiali avverrà sulla base di un apposito Regolamento da approvare in sede di Assemblea. In ogni caso le filiali dovranno uniformarsi alle linee guida, per lo svolgimento della loro attività, definite dalla sede centrale.

ART. 6. DURATA

L'Associazione ha durata illimitata, salvo lo scioglimento deliberato dall'assemblea o per impossibilità del conseguimento degli scopi associativi.

ART. 7. ASSOCIATI

Possono far parte dell'Associazione tutti i cittadini italiani o stranieri che s'impegnino all'attuazione dei programmi statuari, siano in regola col versamento delle quote annuali di iscrizione e che rispettino i requisiti stabiliti nel Regolamento interno.

Gli Associati si dividono in: Fondatori, Ordinari ed Onorari.

I Fondatori sono le persone fisiche che sottoscrivono l'atto costitutivo. Gli Associati Fondatori possiedono i diritti degli Associati Ordinari e ad essi vengono equiparati.

Gli Associati Ordinari dell'associazione sono le persone, fisiche e giuridiche, che condividono gli ideali dell'associazione, sono interessati alla realizzazione delle sue finalità e che sono in possesso dei requisiti e delle caratteristiche professionali indicate nel presente statuto e nel Regolamento dell'associazione. Essi hanno tutti pari diritti di voto e sono obbligati al versamento della quota associativa annuale, da corrispondere per la prima volta al momento della ammissione in associazione. Le quote sono intrasferibili e non sono rivalutabili.

Gli Associati Onorari sono le persone fisiche in possesso di nota e manifesta competenza professionale in ambito internazionale. I soci Onorari sono proclamati dal Consiglio direttivo, con voto non inferiore al 75% (settantacinque per cento) dei membri in carica - il voto può essere espresso anche per delega conferita ad altro componente del Consiglio Direttivo. Essi possono partecipare alla attività

dell'associazione ma non possono ricoprire cariche associative se non onorifiche o per la promozione di eventi.

L'Assemblea può istituire altre categorie di Soci.

Il Regolamento può articolare in dettaglio tali categorie per rappresentare specifiche professionalità, esperienze, aree di interesse e territori.

ART. 8. DIRITTI E OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI

Tutti gli associati hanno uguali diritti ed uguali obblighi nei confronti dell'associazione. Tutti coloro che vogliono essere ammessi a far parte della associazione devono presentare una domanda scritta di ammissione indirizzata al Consiglio Direttivo, con indicazione delle proprie generalità, delle proprie caratteristiche professionali e precisando di condividere gli scopi e le finalità dell'associazione. Il Consiglio Direttivo si pronuncia sulla domanda di ammissione con delibera, con precisazione che l'eventuale diniego deve essere motivato per iscritto dal Consiglio Direttivo stesso.

Tutti gli associati devono:

- comprovare il proprio stato professionale, presentando idonea documentazione probatoria;
- impegnarsi in un continuo aggiornamento professionale ed a rispettare lo statuto, il codice deontologico ed il Regolamento interno dell'associazione;
- rispettare le deliberazioni e le decisioni assunte dagli organi della associazione;
- informare l'utenza in merito al proprio numero di iscrizione all'interno dell'associazione;
- versare la quota associativa.

Il comportamento di ogni associato sia nei confronti degli altri associati sia al di fuori dell'Associazione dovrà conformarsi ai principi di correttezza professionale, come meglio indicato nel Codice Deontologico dell'Associazione.

Gli associati ordinari, oltre al diritto a partecipare a tutte le attività dell'Associazione, vantano i seguenti diritti, come previsto dalla normativa vigente e dal presente Statuto:

- a) diritto di voto nelle sedute assembleari;
- b) diritto di eleggere gli organi sociali;
- c) diritto di essere eletti quali membri degli stessi organi sociali;
- d) diritto di ricevere informazioni.

Tutti gli associati hanno diritto di accesso, con spese a proprio carico: - ai documenti dell'Associazione; - alle delibere assembleari; - ai bilanci e rendiconti; - ai libri dell'Associazione.

L'ammissione e la permanenza nell'Associazione degli associati ordinari è subordinata al possesso di una copertura assicurativa (ad esempio polizza di assicurazione contro i Rischi della Responsabilità civile verso Terzi,

RCT) personale o fornita dalla associazione.

ART. 9. RECESSO ED ESCLUSIONE DEGLI ASSOCIATI

Ogni associato ha diritto a recedere in ogni momento dal rapporto associativo mediante comunicazione scritta da inviare al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o altri mezzi informatici idonei a dare prova dell'avvenuto ricevimento.

La qualifica di associato si perde per decesso, per recesso come sopra comunicato, per morosità nel versamento della quota associativa o per indegnità anche in caso di violazione delle norme statutarie, regolamentari e deontologiche. La morosità viene dichiarata dal Consiglio Direttivo mentre l'indegnità dall'Assemblea. In aggiunta a tali comportamenti che determinano l'esclusione, l'Assemblea degli Associati, su proposta della Commissione Disciplinare e sentito il Consiglio Direttivo, delibera l'esclusione degli associati nel caso delle violazioni più gravi previste nel Regolamento.

La Commissione Disciplinare, su richiesta del Consiglio Direttivo può deliberare la sospensione, censura o avvertimento dell'Associato che si sia reso responsabile di una violazione del presente Statuto e/o del Regolamento di Gestione e/o del Codice Deontologico ovvero che sia moroso. La Commissione Disciplinare assume la decisione in merito dopo aver udito le ragioni dell'interessato. La decisione finale della Commissione Disciplinare è vincolante ed inappellabile.

Il recesso, la sospensione e l'esclusione non danno diritto alla ripetizione delle quote associative versate, né comportano rinuncia da parte della Associazione a percepire quelle ancora dovute, né attribuiscono alcun diritto all'associato receduto, sospeso o escluso sul fondo comune.

Nel caso di recesso dal rapporto associativo o di esclusione per qualsiasi ragione, l'associato decadrà automaticamente dalla facoltà di utilizzare l'Attestato di qualità eventualmente rilasciato dall'Associazione.

ART. 10. PROCEDIMENTO DI ESCLUSIONE

L'esclusione dell'Associato è deliberata a maggioranza semplice dall'Assemblea degli Associati sulla base di una relazione scritta redatta dal Consiglio Direttivo. L'Assemblea assume la decisione in merito dopo aver udito le ragioni dell'interessato. L'esclusione dell'associato deliberata dall'Assemblea deve essere comunicata all'interessato da parte del Consiglio direttivo a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno assieme alle motivazioni che hanno dato luogo all'esclusione.

ART. 11. QUOTE D'ISCRIZIONE

L'ammontare delle quote d'iscrizione sarà determinato annualmente in via preventiva dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.



ART. 12. ORGANI

Organi dell'Associazione sono:

1. l'Assemblea degli Associati;
2. il Consiglio Direttivo
3. il Collegio dei Revisori dei Conti e/o il Revisore Unico;
4. la Commissione Disciplinare;
5. il Comitato Scientifico;
6. il Rappresentante di Filiale;
7. il Presidente.

Le funzioni inerenti alle predette cariche sono svolte a titolo gratuito.

Sono ammessi incarichi professionali retribuiti e/o rimborsi spese ai titolari delle cariche associative purché decisi dal Consiglio Direttivo per attività atte a promuovere, gestire e controllare la attività associative.

La durata dell'incarico degli organi dell'Associazione è stabilito in 3 (tre) anni a partire dal momento dell'elezione.

ART. 13. ASSEMBLEA

L'Assemblea è l'organo sovrano ed è costituita da tutti gli associati in regola con il pagamento delle quote di iscrizione almeno 10 (dieci) giorni prima della data di convocazione.

ART. 14. COMPETENZE E QUORUM

L'Assemblea delibera su tutto quanto a lei demandato per legge o per Statuto ed in particolare sono demandate le seguenti funzioni:

- approvare il rendiconto consuntivo e preventivo e del bilancio ordinario, predisposti dal Tesoriere e sottoposti all'esame del Consiglio Direttivo e/o del Collegio dei Revisori dei conti o del Revisore Unico;
- eleggere il Presidente, i membri del Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei conti o il Revisore Unico e la Commissione Disciplinare;
- approvare le linee generali dell'Associazione e le proposte del Consiglio Direttivo;
- deliberare sulla revoca dei membri degli organi sopra citati e sulla esclusione degli associati;
- deliberare sulla misura delle quote annuali;
- deliberare sulle modifiche dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approvare i Regolamenti interni dell'Associazione ed il Codice Deontologico;
- deliberare in ordine allo scioglimento della associazione ed alla devoluzione del patrimonio.

L'Assemblea è convocata, almeno una volta l'anno, dal Consiglio Direttivo mediante comunicazione scritta trasmessa almeno 30 (trenta) giorni prima della data fissata per la prima convocazione mediante posta ordinaria o anche tramite mezzi elettronici (posta elettronica o Pec) all'ultimo



indiriz
ovvero
Associa
almeno
Diretti
L'avviso
luogo,
può ind
successi
anche fu
L'Assem
impedime
sia pre
giovane
presiede
entrambi
L'Assem
con la
degli As
numero
presente
essere
possibi
secondo
altro
associat
più di
verifica
L'assemb
convocaz
aventi d
Per le
Costitut
dell'Ass
sia in
quorum p
L'Assemb
Regolame
l'Assemb
luoghi,
collegia
trattame
ART. 15.
Non sono
conflitti
delibera
delibera
del Cons
ART. 16.
L'Assemb

indirizzo noto al Consiglio Direttivo di ciascun Associato ovvero mediante pubblicazione sul sito internet della Associazione. L'assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati ovvero quando il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, la data, l'ora e l'ordine del giorno dell'Assemblea e può indicare una seconda convocazione fissata per un giorno successivo alla prima. L'Assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede dell'associazione purché in Italia.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente; qualora questa carica non sia presente l'Assemblea sarà presieduta dal componente più giovane di età anagrafica del Consiglio Direttivo. Chi presiede l'Assemblea nomina un Segretario, anche non Socio; entrambi sottoscrivono il verbale dell'Assemblea.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza, di persona o per delega, della maggioranza degli Associati e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti, salvo quanto diversamente stabilito dal presente Statuto e dalla legge. Ogni associato che non possa essere presente ed al di fuori delle ipotesi in cui sia possibile esprimere il voto per via cartacea o elettronica, secondo quanto previsto nel Regolamento, potrà delegare un altro Associato a rappresentarlo in Assemblea. Ogni associato presente in Assemblea può essere portatore di non più di 10 (dieci) deleghe, la cui validità deve essere verificata dal Presidente dell'Assemblea.

L'assemblea delibera, sia in prima sia in seconda convocazione, con il voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto al voto presenti alla riunione.

Per le deliberazioni in ordine alla modifica dell'Atto Costitutivo e dello Statuto, allo scioglimento dell'Associazione ed alla devoluzione del suo patrimonio, sia in prima sia in seconda convocazione, si applicano i quorum previsti dall'art. 21 del codice civile.

L'Assemblea opera nei termini e con le modalità di cui al Regolamento, il quale può anche prevedere la possibilità che l'Assemblea abbia luogo con interventi dislocati in più luoghi, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento degli associati.

ART. 15. CONFLITTO DI INTERESSI

Non sono ammessi al voto i soci che abbiano interesse in conflitto in relazione all'argomento oggetto di deliberazione e, in particolare, i soci di cui si debba deliberare l'esclusione o la revoca dalla carica di membro del Consiglio Direttivo.

ART. 16. REVOCA DEGLI INCARICHI

L'Assemblea potrà revocare l'incarico conferito ai membri



del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti e/o del Revisore Unico, della Commissione Disciplinare che abbiano violato le norme dello Statuto o dei regolamenti o che si siano resi gravemente inadempienti ai loro compiti.

ART. 17. SOSTITUZIONE

In caso di revoca, dimissioni o morte dei Consiglieri, dei membri del Collegio dei Revisori dei Conti e/o del Revisore Unico, dei membri della Commissione Disciplinare, subentreranno in carica, con la stessa scadenza elettorale del Consigliere precedente, il primo dei non eletti alle ultime votazioni. In assenza di nominativi, da parte dei membri degli organismi in cui si è verificata l'assenza, si procederà alla cooptazione del membro che resterà in carica fino alle elezioni da svolgersi alla prima Assemblea utile.

ART. 18. CONSIGLIO DI DIRETTIVO

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di 5 (cinque) a un massimo di 9 (nove), sempre in numero dispari, membri eletti dall'Assemblea Generale degli associati tra gli associati aventi diritto al voto; la loro carica ha durata triennale e potranno essere rieletti consecutivamente una e una sola volta.

Ciascun consigliere avrà diritto esclusivamente al rimborso delle spese anticipate e sostenute per l'espletamento del proprio incarico e debitamente documentate al Tesoriere che provvederà alla liquidazione di detti rimborsi previo consenso del Presidente.

ART. 19. POTERI E COMPITI

Al Consiglio Direttivo sono devoluti i più ampi poteri di gestione ordinaria e straordinaria e di direzione dell'Associazione secondo i principi fissati dallo Statuto e dai regolamenti approvati in conformità al medesimo, salvo quanto riservato dalla legge o dal presente statuto alle competenze dell'Assemblea. In particolare, spettano al Consiglio Direttivo:

1. le deliberazioni di ammissione di nuovi associati sulla base delle domande presentate ai sensi del presente Statuto e del Regolamento interno;
2. l'amministrazione e la gestione del patrimonio e degli aspetti economici e finanziari dell'Associazione;
3. la nomina e l'assunzione del personale ausiliario dell'Associazione;
4. la convocazione dell'Assemblea degli Associati ed il relativo ordine del giorno;
5. la nomina di eventuali responsabili regionali, interregionali e/o provinciali;
6. la nomina dei componenti del Comitato Scientifico;
7. la proposta di modifica dello Statuto e dei regolamenti;
8. la predisposizione del rendiconto consuntivo e preventivo e del bilancio ordinario della associazione e la

documentazione tecnica di corredo, da presentare alla assemblea;

9. l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;

10. la determinazione dell'entità della quota associativa annua da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;

11. la predisposizione del Regolamento ed del Codice Deontologico da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte in cui il Presidente lo ritenga opportuno, ovvero quando ne facciano richiesta scritta almeno la metà più uno dei consiglieri. In quest'ultimo caso il Consiglio dovrà riunirsi entro 30 (trenta) giorni.

Il Consiglio è convocato dal Presidente a mezzo di comunicazione scritta, anche a mezzo fax o posta elettronica o messaggio SMS o altri mezzi idonei, da inviare a ciascun consigliere almeno 30 (trenta) giorni prima di quello fissato per ciascuna adunanza. La convocazione deve contenere la data, il luogo e l'ora fissati per l'adunanza e l'indicazione dell'ordine del giorno. Tali formalità non sono necessarie nei confronti dei consiglieri presenti qualora, alla fine di ciascuna riunione, il Presidente stabilisca il giorno, l'ora ed il luogo della successiva riunione.

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente o, in mancanza anche di questo, dal consigliere più anziano presente. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Al raggiungimento del quorum minimo sono valide le partecipazioni ai lavori attraverso collegamenti telematici, nei modi e nei termini stabiliti dal Regolamento Interno, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento degli associati. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza assoluta dei presenti; a parità di voti prevale quello del Presidente.

ART. 20. CARICHE

Fatta eccezione per il primo Consiglio che sarà eletto in sede di costituzione e le cui cariche saranno conferite in quella sede e fatta eccezione per la carica di Presidente del Consiglio Direttivo che sempre è conferita dall'Assemblea, sarà competenza del Consiglio Direttivo eleggere nel suo seno a maggioranza: a) il Vicepresidente; b) il Segretario; c) il Tesoriere. Le cariche non sono cumulabili.

ART. 21. PRESIDENTE

Il Presidente ha tutti i poteri per la gestione e l'amministrazione ordinaria e straordinaria - salvo quelli delegati dal Consiglio Direttivo ad altri membri dello stesso - dirige i lavori del Consiglio Direttivo ed assicura il funzionamento dell'Associazione, di cui assume anche la



rappresentanza in tutti i rapporti giuridici con i terzi. Egli dura in carica tre anni, e può essere rieletto consecutivamente una e una sola volta. Può delegare alcune funzioni determinate al Vicepresidente. In caso di revoca, dimissioni o morte, i poteri a lui spettanti saranno esercitati dal Vicepresidente in via provvisoria, fino alla nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente è il legale Rappresentante dell'Associazione e ad esso spetta, in via generale, il potere di firma. Il Presidente esercita le sue funzioni nei modi e termini stabiliti dal Regolamento.

ART. 22. RAPPRESENTANTI DI FILIALE

Il Consiglio Direttivo può nominare, sostituire e revocare Rappresentanti di filiale in ambito regionale, interregionale e/o provinciale, previo parere dell'Assemblea. I Rappresentanti coordinano le attività dell'associazione, la rappresentano nell'ambito del territorio di loro competenza e tengono i rapporti con gli enti pubblici e privati del territorio.

Essi riferiscono al Consiglio Direttivo il quale può, con propria delibera, delegargli il potere di sottoscrivere in nome e per conto della associazione determinati atti, documenti e protocolli di intesa.

Il Rappresentante di filiale dura in carica tre anni e potrà essere nominato consecutivamente una e una sola volta.

ART. 23. COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI O REVISORE UNICO

Il controllo sulla gestione contabile della Associazione può essere attribuito, con delibera degli associati, ad un Collegio dei Revisori dei conti oppure ad un Revisore unico. Il Collegio dei Revisori è composto di 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti nominati dalla Assemblea tra le persone idonee allo scopo, cioè con adeguata esperienza e conoscenza in campo amministrativo e contabile. Il Collegio dei Revisori elegge al proprio interno un Presidente.

Il Collegio dei Revisori esercita una funzione di controllo amministrativo e contabile a tutela del corretto uso delle risorse dell'associazione e ne riferisce all'Assemblea; ha il compito di esprimere pareri di legittimità su atti di natura amministrativa e patrimoniale; accerta la regolare tenuta della contabilità sociale; redige una relazione al bilancio annuale; può in qualunque momento procedere ad atti di ispezione e di controllo. Il Collegio dei Revisori ha diritto a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo relative alle approvazioni di spesa. Il Collegio dei Revisori dura in carica tre anni ed i membri possono essere rieletti consecutivamente una e una sola volta.

In alternativa al Collegio dei Revisori può esser nominato dalla Assemblea un Revisore unico, scelto tra gli iscritti nel registro di revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia, con le medesime funzioni ed

attribuz
carica
una sol
ART. 24
La Con
dell'Ass
pertinen
comporta
all'imma
La Comm
eletti
che il
precisat
Commissi
possono
volta.
La Commi
d'indagi
attività
effettua
una rel
eccezion
dall'Ass
le parti
il lode
instaura
Consigli
confront
previsto
Disciplin
Regolame
funzioni
ART. 25.
Il Comit
massimo
dura in
Comitato
attività
seminari
dell'Ass
- indivi
diretta
quanto d
- consie
nell'orge
- prom
ART. 26.
L'Associa
funzionan
- dall

attribuzioni del Collegio dei Revisori. Il Revisore dura in carica tre anni e può essere rieletto consecutivamente una e una sola volta.

ART. 24. COMMISSIONE DISCIPLINARE

La Commissione Disciplinare è costituita a tutela dell'Associazione per illeciti e reati previsti da leggi di pertinenza delle attività dell'Associazione e/o per comportamenti che possano recare grave pregiudizio anche all'immagine della Associazione e dei suoi Associati.

La Commissione Disciplinare è composta da 3 (tre) membri eletti dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo che li sceglie tra gli Associati in possesso dei requisiti precisati nel Regolamento interno. I membri della Commissione Disciplinare durano in carica 3 (tre) anni e possono essere rieletti consecutivamente una e una sola volta.

La Commissione Disciplinare dispone dei poteri di verifica e d'indagine necessari per lo svolgimento delle proprie attività e, sui fatti che ne hanno richiesto l'intervento, effettua relazioni scritte al Consiglio Direttivo ed elabora una relazione scritta da sottoporre all'Assemblea. Fatta eccezione per i casi di esclusione, deliberati dall'Assemblea, la Commissione Disciplinare decide, sentite le parti, *ex bono et aequo*, senza formalità di procedure ed il lodo è inappellabile. La Commissione Disciplinare instaura di propria iniziativa, o su segnalazione del Consiglio Direttivo, il procedimento disciplinare nei confronti dei membri dell'Associazione secondo quanto previsto nello Statuto e dal Regolamento. La Commissione Disciplinare opera nel rispetto dello Statuto e del Regolamento interno dell'Associazione, che ne disciplina le funzioni e le modalità operative.

ART. 25. COMITATO SCIENTIFICO

Il Comitato Scientifico è composto da un minimo di tre a un massimo di cinque membri eletti dal Consiglio Direttivo e dura in carica per tre anni. La funzione principale del Comitato Scientifico è la promozione attraverso le idee e le attività dei propri membri di ricerche, studi, convegni, seminari al fine di valorizzare le iniziative dell'Associazione. In particolare:

- individua le linee guida per la formazione permanente diretta ed indiretta degli associati, in osservanza di quanto disposto dalla legge n. 4/2013 e successive modifiche;
- consiglia i membri nella stesura dei loro articoli e nell'organizzazione di conferenze, interviste, ecc.;
- promuove studi di ricerca.

ART. 26. PATRIMONIO E FONDO COMUNE

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento delle sue attività:

- dalle quote e dai contributi versati dagli associati;



- dagli introiti derivanti dalle attività organizzate dall'Associazione;
- dalle sovvenzioni e dai frutti prodotti dai beni dell'Associazione;
- da contributi dello Stato, delle Regioni, degli enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- da contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- da erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- dagli incassi derivati dalla vendita di pubblicazioni sempre nel pieno rispetto delle attività non lucrative dell'Associazione;
- da ogni altra sovvenzione o entrata.

I beni ricevuti e le rendite delle donazioni e dei lasciti testamentari devono essere esclusivamente destinati al conseguimento delle finalità previste dall'Atto Costitutivo e dallo Statuto.

I fondi dell'Associazione eccedenti il fabbisogno corrente potranno essere investiti in strumenti finanziari previa delibera del Consiglio Direttivo. I frutti, a qualsiasi titolo, derivanti da detti investimenti dovranno essere impiegati per attività istituzionali e in ogni caso non potranno mai divenire fonte di distribuzioni, suddivisioni o ripartizioni agli associati o ai terzi.

Durante la vita della Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione agli associati, nonché fondi, riserve, capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

ART. 27. CONTABILITÀ E BILANCIO

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure, quando lo richiedono particolari esigenze, entro centoottanta giorni dalla sopradetta chiusura, saranno presentati all'Assemblea degli associati il bilancio consuntivo di esercizio, che sarà redatto con l'osservanza delle norme del codice civile e quello di previsione per l'esercizio successivo.

Il Bilancio d'esercizio ed il Bilancio preventivo sono predisposti dal Consiglio Direttivo con l'ausilio del Tesoriere, che fornirà tutti i dati opportuni e necessari in suo possesso.

ART. 28. REGOLAMENTI

Il Consiglio Direttivo cura la redazione di uno o più Regolamenti, di un Codice Deontologico e di un Disciplinare che sottoporrà all'approvazione dell'Assemblea. Tali regolamenti disciplinano in modo particolareggiato gli argomenti trattati dallo Statuto, con riferimento specifico

al fu
etici
ordina
ART. 29
L'Assoc
a) cor
sopravv
b) imp
numero
dei pro
c) dell
comprom
l'Assoc
dell'at
ART. 30
In cas
liquida
e alla
passivi
analoghe
dell'art
1996) sa
ART. 31
Tutte l
sono in
rimuover
ART. 32.
Per tut
Statuto
alla
dell'orc
F.to: S.
Anna Ma
GASPERI
Cristina
Franca
SPADARO
VITALI -

ai funzionamento pratico dell'Associazione, ai principi etici ed a qualsiasi altro argomento inerente la gestione ordinaria dell'associazione.

ART. 29. SCIoglimento

L'Associazione può essere sciolta per i seguenti motivi:

a) conseguimento dell'oggetto sociale e/o impossibilità sopravvenuta di conseguirlo;

b) impossibilità di funzionamento per il venir meno del numero degli associati indispensabile per il perseguimento dei propri fini e mancata ricostituzione;

c) delibera dell'Assemblea per ogni altra causa che dovesse compromettere le ispirazioni di fondo che animano l'Associazione e/o dovessero impedirne lo svolgimento dell'attività.

ART. 30. LIQUIDAZIONE

In caso di scioglimento l'Assemblea nominerà uno o più liquidatori incaricati di procedere all'inventario dei beni e alla liquidazione del patrimonio che, al netto delle passività, sarà devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o affini di pubblica utilità (anche nel rispetto dell'art. 3 comma 190 della Legge n. 662 del 23 dicembre 1996) salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 31. INCOMPATIBILITA'

Tutte le cariche degli organi sociali elencati all'Art. 12 sono incompatibili tra loro. L'Associazione si impegna a rimuovere ogni forma di incompatibilità.

ART. 32. NORME GENERALI

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle norme di legge, in particolare alla legge n. 4/2013 ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano e della Unione Europea.

E.to: Serafino AMBROSIO - Emiliano CAIS - Monica CAPUANO - Anna Maria Maddalena COVA - Sabina FORMICHELLA - Gloria GASPERI - Mario MACRI' - Matteo MARGIOTTA - Lucia NOCERINO - Cristina PINTUCCI - Ilaria PULIDORI - André Levi ROCHA - Franca ROSSI - Fabrizio ROZZA - Claudia SPADARO - Giorgia SPADARO - STOHR Maximilian - Jolita Ann TRAHAN - Anna Maria VITALI - Giacinta MONGELLI Notaio

Io Avv. Giacinta MONGELLI Notaio in Roma certifico che la presente copia
conforme all'originale munito delle prescritte sottoscrizioni.

Compresa la presente, consta di trenta pagine (su fogli quindici da due pagi
l'uno).

Si rilascia per gli usi consentiti dalla legge.

Roma, li 17 aprile 2019

